RAS AOO 04-01-00 Convenzione n. 135 Prot. Ingresso n. 34531 del 30/07/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli enti locali e finanze
Servizio enti locali

Convenzione di finanziamento

Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593.
Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3819 Prot. n. 33987 del 31.07.2025

Ente

Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

Denominazione proposta progettuale

Il Taxi sociale: rafforzamento e ampliamento di un servizio di mobilità sociale sostenibile per le aree interne

CUP H54H26000150002

Linea di intervento I)

CONVENZIONE

TRA

l'**Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna** (codice fiscale 80002870923), di seguito denominato “Assessorato”, qui rappresentato dall’Ing. Alessandro Corrias, domiciliata/o per la carica presso la sede del suddetto Assessorato, nella sua qualità di Direttore del Servizio Enti Locali, giusto Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 9/1035 del 23 febbraio 2026

e

la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (Cod. Fiscale 01345790917), con sede legale in Via Bulgaria snc – Sorgono (Nu), qui rappresentato dal Dott. Alessandro Corona, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, di seguito denominato “Beneficiario/Soggetto Attuatore”;

(di seguito “le Parti”)

PREMESSO CHE

- La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l'art.1, comma 593, che, dispone che al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore di comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e Autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane".
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025, sono state stabilite le linee d’intervento e le modalità di erogazione delle risorse.
- Le risorse finanziarie ammontano complessivamente ad euro 5.867.269,26
- Le risorse della linea d’intervento I) pari ad euro 4.403.393,24 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con riferimento alle seguenti azioni:
 a) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Communities;
 b) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;
 c) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici;
 d) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;
 e) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
 f) interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli sociosanitari e dell'istruzione;
 g) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.
- Le risorse della linea d’intervento II) pari ad euro 1.463.876,02 sono destinate a sostenere a realizzare ed a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni con riferimento alle seguenti azioni:
 a) interventi di rigenerazione urbana;
 b) interventi di efficientamento energetico di edifici adibiti ad uffici pubblici;
 c) interventi di manutenzione della viabilità;

d) interventi volti a conseguire risparmi energetici relativi all'illuminazione pubblica;
h) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché in relazione al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

- Con determinazione n. 3819 Prot. n. 33987 del 31.07.2025, è stato approvato l'Avviso pubblico, ed i relativi allegati, avente ad oggetto "Fondo sviluppo per le montagne italiane (FOSMIT) - Annualità 2024. Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati";
- con prot. n. 45892 del 28/10/2025, il Beneficiario ha trasmesso alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze – Servizio Enti Locali attraverso posta elettronica certificata (PEC) la domanda di contributo e la documentazione finalizzata all'assegnazione del finanziamento sulla linea di intervento I);
- con Determinazione n. 2587 Prot. n. 24407 del 11.06.2026 è stato approvato l'elenco dei beneficiari del contributo, tra i quali anche la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai per un importo complessivo di euro 4.096.580,00.

Ai sensi di legge occorre dunque procedere mediante la stipula di apposita convenzione tra le Parti per l'attuazione delle attività in argomento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Con la presente convenzione l'Assessorato disciplina gli adempimenti in capo alle parti e connessi all'attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento avente ad oggetto "Il Taxi sociale: rafforzamento e ampliamento di un servizio di mobilità sociale sostenibile per le aree interne". L'oggetto dell'intervento è descritto nella proposta progettuale e nella documentazione allegata alla domanda di contributo ed eventuali successive integrazioni (prot. n. 45892 del 28/10/2025), agli atti dell'ufficio in formato originale digitale, archiviato nel sistema documentale SIBAR e che si richiama integralmente per costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione pur se non materialmente allegati.

Il Beneficiario si impegna a realizzare le attività previste nella proposta progettuale e nella documentazione allegata con le modalità stabilite nella presente convenzione e nell'Avviso pubblico.

Art. 2

Importo del finanziamento e modalità di erogazione

1. L'importo del finanziamento a valere sui fondi come sopra richiamati ammonta a complessivi euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
2. L'importo complessivo del progetto ammonta a complessivi euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
3. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 la Regione si impegna a trasferire al beneficiario le risorse necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, in anticipazione secondo quanto stabilito nel cronoprogramma finanziario;
4. Il trasferimento dell'importo finanziato avverrà su conto corrente IBAN IT26F0100004306TU0000032052 dedicato intestato al Beneficiario con specifica indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP).
5. (*se del* caso) Il Beneficiario si impegna a farsi carico delle quote di costo eccedenti il finanziamento concesso dalla Regione al fine di soddisfare il quadro dei bisogni, delle esigenze e delle funzioni dichiarate, anche nel caso in cui questi ultimi dovessero subire modificazioni per effetto degli esiti dei diversi livelli di controllo effettuati.

6. Il Beneficiario si impegna a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti. Le somme non utilizzate dovranno essere comunicate alla Regione e restituite con le modalità che verranno comunicate, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 3

Efficacia e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla registrazione del relativo impegno contabile, ed avrà termine a seguito di tutte le attività previste nel piano di spesa presentato, sino ad approvazione delle rendicontazioni.

Art. 4

Adempimenti del Beneficiario

Nell'attuazione delle attività di propria competenza il Beneficiario si impegna a:

a) Rispettare quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai i relativi allegati;

b) realizzare le attività nel rispetto della normativa generale comunitaria, nazionale e regionale, e più specificamente anche della normativa in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità e sicurezza, nonché secondo le modalità definite dalla presente Convenzione;

c) realizzare gli interventi entro e non oltre il **31/08/2028**;

d) rendicontare le spese entro e non oltre il **31/10/2028** differenziando la contabilità e la rendicontazione con riferimento alle specifiche fonti di finanziamento;

e) fornire tempestivamente all'Assessorato ogni informazione in merito a criticità, errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'intervento finanziato;

f) osservare le disposizioni che potranno essere impartite dall'Assessorato nell'esercizio della sorveglianza e del controllo tecnico-amministrativo di sua competenza;

g) fornire i dati debitamente documentati relativi allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività che verranno richiesti dall'Assessorato;

h) consegnare all'Assessorato copia degli atti che lo stesso ritiene di dover acquisire;

i) sottoscrivere, ai fini del trasferimento dei fondi da parte dell'Amministrazione regionale, impegno all'adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2/16 del 15 gennaio 2025 nelle procedure di esecuzione di lavori e di acquisizione di forniture e servizi;

j) consentire l'accesso del personale preposto ed incaricato ad effettuare i controlli mediante sopralluoghi nelle aree interessate;

k) garantire la sostenibilità gestionale dell'intervento, al fine di assicurarne la piena e corretta utilizzazione una volta ultimato;

l) pubblicare, nella sezione riservata del sito della Regione appositamente istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12, comma 9 della L.R. del 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) l'avviso delle gare e delle procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a euro 10.000,00.

Art. 5

Adempimenti specifici del Beneficiario: Nomina e compiti del RUP

Il Beneficiario deve provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), le cui funzioni e compiti sono definiti dalle norme vigenti.

Art. 6

Adempimenti specifici del Beneficiario: Richiesta del CUP

Il Beneficiario, come previsto dall'art. 11 della L. 16.01.2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ha provveduto alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 7

Adempimenti specifici del Beneficiario: Iscrizione in bilancio delle risorse e contabilità

Il finanziamento regionale costituisce, per il Beneficiario, entrata con destinazione specifica per l'attuazione degli interventi concordati.

Il Beneficiario, successivamente all'emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione, deve provvedere a:

a. iscrivere in bilancio, con destinazione vincolata e mediante apposito capitolo, la risorsa concessa dalla Regione ed eventualmente quella propria;

b. tenere una contabilità separata dell'intervento cofinanziato con riferimento alle specifiche fonti di finanziamento o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale intervento sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'intervento cofinanziato in maniera chiara al fine di rendere ogni controllo più spedito in qualsiasi momento;

c. osservare tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 8

Ammissibilità delle spese e modifiche alla convenzione

Le spese per l'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione sono ammissibili a condizione che esse siano:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- pertinenti ed imputabili con certezza;
- assunte successivamente al 01.01.2025.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. Non sono altresì ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.

Per le modifiche contrattuali afferenti alla realizzazione dell'intervento e le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni vigenti. Le eventuali modifiche contrattuali e le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato.

Art. 9

Economie

Le economie maturate nell'ambito del progetto dovranno essere formalmente comunicate dal Beneficiario all'Assessorato e potranno essere utilizzate, previa richiesta di autorizzazione all'Assessorato competente,

unicamente per interventi di completamento attinenti con l'intervento finanziato oppure per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato e delle relative varianti.

Le ulteriori eventuali economie maturate a chiusura dell'intervento e non utilizzate dovranno essere comunicate dal Beneficiario all'Assessorato e restituite con le modalità che verranno successivamente individuate e comunicate dall'Assessorato stesso, salvo che interventi normativi successivi non dispongano diversamente.

A tal fine il Beneficiario si impegna a comunicare all'Amministrazione le eventuali ulteriori fonti di finanziamento oltre a quelle di cui alla presente convenzione.

Art. 10

Informazione e pubblicità

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le norme in vigore relativamente alla corretta informazione e pubblicità sul contributo ricevuto.

Art. 11

Verifiche e controlli

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Art. 12

Revoca del finanziamento

La Regione Autonoma della Sardegna ha il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalla presente Convenzione, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, dalle disposizioni amministrative vigenti nonché dalle norme di buona amministrazione.

In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

Art. 13

Patto di Integrità

Il Beneficiario provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2/16 del 15 gennaio 2025, quale strumento di prevenzione della corruzione, nelle procedure relative agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii..

L'erogazione del finanziamento a favore del Beneficiario per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione è subordinato all'applicazione di detti Patti, da certificarsi in occasione della rendicontazione finale.

Art. 14

Pantouflage

Il Beneficiario si impegna in fase di attuazione della presente convenzione a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o

di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

Il Beneficiario, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, è tenuto a:

- accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
- all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,
- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage

Art. 15

Rimandi

Per quanto non specificato o non richiamato nella presente convenzione, si rimanda, oltreché ad eventuali successive comunicazioni da parte della Regione, all'Avviso pubblico approvato con determinazione n. 3819 Prot. n. 33987 del 31.07.2025 e ai contenuti di cui agli allegati, parti integranti e sostanziali

Art. 16

Disposizioni varie

La presente Convenzione, firmata e stipulata in modalità elettronica e in un unico esemplare, si compone di n. 8 pagine a video, viene approvata e sottoscritta dalle parti con modalità di firma digitale ai sensi, dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale – CAD).

Per la Regione Autonoma della Sardegna,

Il Direttore del Servizio Enti Locali

Ing. Alessandro Corrias

(Firmato digitalmente)

ALESSANDRO CORRIAS
14.07.2026 14:29:30
GMT+02:00

Per la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

Il Rappresentante legale

Dott. Alessandro Corona

(Firmato digitalmente)

CORONA
ALESSANDRO
29.07.2026
15:43:38
UTC